

**COPIA**

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**SEZIONE CONCURSALE**

**CONCORDATO PREVENTIVO N. 70/2013**

[REDACTED]

**GIUDICE DELEGATO: DR. SILVIA GOVERNATORI**

\*\*\*

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI EX ART. 161 co.7 L.F.**

\*\*\*

lo sottoscritto sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e  
residente a [REDACTED] via [REDACTED] codice fiscale  
[REDACTED] non in proprio ma in qualità di Liquidatore e quindi  
in rappresentanza organica della "[REDACTED]", con sede  
legale in [REDACTED], via [REDACTED] e sede operativa in [REDACTED]  
[REDACTED] via [REDACTED], Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscri-  
zione al Registro Imprese numero [REDACTED], Rea - [REDACTED] assistita  
nella presente procedura dagli Avv.ti Antonio PEZZANO ed Elena PASQUINI  
e dal [REDACTED] con domicilio telematico alla seguente pec:  
[antoniopezzano@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:antoniopezzano@pec.ordineavvocatifirenze.it), [elenapasquini@pec.ordineavvocati  
firenze.it](mailto:elenapasquini@pec.ordineavvocati<br/>firenze.it) nonché, gentilmente, all'e-mail: [a.pezzano@studiolegalepsp.it](mailto:a.pezzano@studiolegalepsp.it) e  
[e.pasquini@studiolegalepsp.it](mailto:e.pasquini@studiolegalepsp.it)


**PREMESSO**

- che la società in data 16.09.2013 ha depositato presso la cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale una proposta di pre concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma L.F.;
- che con provvedimento di codesto Ecc.mo Tribunale, depositato in

cancelleria in data 26.09.2013, veniva fissato il termine di 90 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo, corredata dai documenti previsti al secondo ed al terzo comma dell'arti 161 L.F., oltre a fissare per il 18.12.2013 la data per la comparizione delle parti;

- che la società ██████████ in liquidazione alla data del 28.10.2013 ha disponibilità sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BCC della Valdinievole per euro 572.864,12 (allegato sub 1),
- che la società da anni opera con copertura assicurativa dei crediti verso la clientela, con l'evidente scopo di ridurre al minimo, ove possibile, i rischi di insolvenza, avendo per ciò sottoscritto specifica polizza con la COFACE – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (allegato sub 2) che prevede una copertura in misura pari all'85% dell'entità del credito assicurato oggetto di sinistro;
- che tale polizza prevede il pagamento di un premio che viene determinato in misura pari allo 0,5% del volume delle vendite effettuate in ciascun trimestre solare, con un premio minimo di euro 35.000,00;
- che il pagamento per i primi due trimestri del 2013 è stato regolarmente effettuato dalla società, per un importo complessivo di euro 16.199,56, al netto delle imposte;
- che il premio minimo annuale sarà ridotto da euro 35.000,00 a circa euro 27.135,00 oltre imposte, in conseguenza della comunicazione di recesso data 09.10.2013 (allegato sub 3) ed in forza delle condizioni di polizza al punto al comma quarto dell'articolo 13 delle condizioni generali di polizza (allegato in estratto sub 4);

- che il premio relativo al terzo trimestre ammonta ad euro 6.051,15 dei quali euro 5.378,80 premio netto ed euro 672,35 per imposte, a fronte di una copertura assicurativa dei crediti per vendite effettuate nel terzo trimestre 2013 pari ad euro 1.075.760,17, come da prospetto di liquidazione del premio (allegato sub 5);
- che conseguentemente il conguaglio in favore della COFACE S.A. per il raggiungimento del premio minimo ammonta ad euro 5.558,63 oltre imposte al 12,5%;
- che la condizioni di polizza al punto al comma quarto dell'articolo 13 delle condizioni generali di polizza (allegato in estratto sub 4) prevedono che nel caso in cui l'assicurato sia assoggettato ad una procedura concorsuale, resta fermo il diritto all'indennizzo sui crediti assicurati (pari a circa globali Euro 1.075.760 allegato sub. 3) prima della comunicazione di recesso (09.10.2013);
- che conseguentemente lo scrivente ritiene **assolutamente urgente, utile e funzionale pro procedura, ai fini della preservazione dell'importante parte dell'attivo concordatario rappresentata dai crediti verso la clientela<sup>1</sup>**, procedere al pagamento della regolazione del premio per il terzo trimestre 2013, pari ad euro 6.051,15, oltre al conguaglio per il raggiungimento del premio minimo, pari a circa euro 5.558,63, oltre imposte del 12,5%;
- che conseguentemente trattasi di atto di ordinaria amministrazione che ricorre ogni qual volta che le utilità del pagamento (ove anche afferente

<sup>1</sup> E' infatti evidente che una probabile (in difetto di pagamento dei premi) risoluzione per inadempimento del contratto assicurativo provocherebbe il rischio di non poter incassare importanti crediti anche esteri di titolarità della società 

credito anteriormente maturato) mirino ad un miglior soddisfacimento della massa dei restanti creditori (cfr. proprio sulla tematica di un pagamento anteriore afferente un rapporto proseguito post concordato Cass. 578/07 estensore Panzani<sup>2</sup> e in senso analogo Cass. 20291/05);

- che d'altra parte non può certo essere l'ostacolo all'autorizzazione del pagamento de quo la presenza di una specifica disposizione ad hoc per i soli concordati in continuità di cui all'art. 182**quinquies** comma 4, atteso che la predetta norma specifica è stata emanata rispetto ad un'ipotesi ricorrente nei concordati in continuità, senza però per ciò voler escludere il legislatore che comunque continui a vigere rispetto a tutte le procedure concorsuali il precetto di carattere generale/norma di chiusura di cui all'art. 111 comma 2 l.f. come ripetutamente affermato, oltre che da autorevole dottrina<sup>3</sup>, dalla Suprema Corte con le pronunce 3402/12, 5705/13, 8533/13 (specificatamente rispetto al 182**quater**), 8534/13 e 9316/13 (specificatamente rispetto al 182**quater**);

- che diversamente si arriverebbe alla paradossale situazione che, mentre in caso di fallimento pagamenti concorsuali anteriori alla dichiarazione di fallimento potrebbero fruire della prededuzione (v. le cit. Cass. 3402/12 e 5705/13), tali pagamenti non potrebbero essere invece effettuati in sede concordataria, senza alcuna logica

<sup>2</sup> In Foro It. 2007, I, 2466

<sup>3</sup> Che considera la norma de qua come la "regola madre" in materia di prededuzioni (così M. Fabiani, *Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d'impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione)*, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 1 agosto 2012, doc. 303, 25).

giustificazione per ciò<sup>4</sup>, non solo rispetto alle disposizioni di legge che come noto mirano a privilegiare le disposizioni concorsuali negoziali (cfr. in tema anche Corte Cost. ord. 98/10), ma anche rispetto all'eventuale esito fallimentare del tentativo concordatario.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Per l'ipotesi che l'atto in questione, di carattere urgente (i premi in questione erano in scadenza il 25 ottobre 2013 artt. 7- 8 delle condizioni generali di polizza allegato 6), sia da ritenere un atto di straordinaria amministrazione, vista la disposizione dell'art. 161 co.7 L.F. che prevede che per gli atti urgente di straordinaria amministrazione sia necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato, in considerazione dell'importanza ai fini della preservazione della consistente parte dell'attivo concordatario rappresentata dai crediti verso la clientela coperti da assicurazione, per circa globali euro 1.075.760,

#### **CHIEDE**

alla S.V. Ill.ma, previa ove occorrendo acquisizione di sommarie informazioni, di essere autorizzato ad effettuare i pagamenti nei confronti della COFACE – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.:

- del premio relativo al terzo trimestre 2013, ammontane ad euro 6.051,15;
- del conguaglio per il raggiungimento del premio minimo ammontante a circa euro 5.558,63 oltre imposte del 12,5%, per un totale di euro

<sup>4</sup> E' infatti evidente che il pagamento del premio della polizza assicurativa avrebbe la funzione di proteggere l'attivo anche rispetto all'ipotesi in cui il tentativo concordatario, appunto, fallisse.

6.253,45.

Campi Bisenzio, 6 novembre 2013

Per [redacted] in liquidazione ed in Concordato Preventivo

Il Liquidatore

[redacted]  
[redacted]

ALLEGATI

1. estratto conto sul conto BCC della Valdinevole al 28.10.2013;
2. polizza assicurazione crediti COFACE S.A.;
3. comunicazione recesso da COFACE S.A.;
4. estratto articolo 13 delle condizioni generali di polizza;
5. prospetto liquidazione premio terzo trimestre 2013;
6. estratto articolo 8 delle condizioni generali di polizza

Il Tribunale è composto da  
Dott. ssa Demontis, Dott. ssa Poggi, Dott. ssa Governadori  
nella l'istanza;

ritenuto di poter autorizzare lo stesso  
allo fine di quanto esposto  
autorizzo il pagamento del premio  
a COFACE -

Si consuma -

Fl, 20-11-2013

[redacted]  
[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FRONZA, 20 NOV. 2013

IL CANCELLIERE  
Cristina Fondi